## COMUNE DI VIGNATE

# Città Metropolitana di Milano Verbale n. 18

#### PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SECONDO LA METODOLOGIA ARERA – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

### IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Carmen Tutone, Revisore del Conto del Comune di Vignate, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20 Dicembre 2018, interpellato in data 17/09/2020 per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000,

#### Visti

- lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità;
- l'art. 239 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede:
- 1. al comma 1, lett.b), n. 7 che l'Organo di Revisione esprima un parere, tra le altre, sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- 2. al comma 1-bis, che "...nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori..."

#### Visti

- · l'art. 169 della L. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".
- il comma 2 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020 il quale stabilisce che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è fissato al 31 Luglio 2020 e pertanto, in considerazione della predetta situazione normativa, il termine per l'approvazione dei regolamenti, delle aliquote e delle tariffe coincide con il termine dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2020;
- La Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 che ridetermina i criteri di individuazione dei costi del servizio per la stesura del Piano Finanziario e tariffario già a decorrere dal 2020;
- La Deliberazione ARERA n. 444/2019 che introduce obblighi di trasparenza nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti oltre che nelle modalità di riscossione della TARI;

l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quote variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

#### Tenuto conto

- che l'incertezza normativa che ha caratterizzato il periodo trascorso sia in ordine all'effettivo potere attribuito ad ARERA sia in relazione alle misure più idonee da adottare nella fase emergenziale da COVID-19 e da cui è derivata la necessità dell'Ente di differire le scadenze dei provvedimenti attuativi;
- di come con la deliberazione di C.C. n. 75 del 23.12.2020 l'Ente approvava il PEF (ante ARERA) e le tariffe per la tassa rifiuti relative all'anno 2020, e le relative scadenze di pagamento (successivamente prorogate);
- di come il termine di approvazione dei piani finanziari secondo i principi ARERA e delle Tariffe TARI abbiano subito molteplici proroghe sino al 30 Settembre p.v., da ultimo per effetto della modifica normativa di cui alla legge di conversione del D.Rilancio (D.L. 34/2020 conv. Con mod. in L. 77/2020), in considerazione delle numerose criticità riscontrate dagli enti locali nell'adeguarsi agli standard stabiliti dall'autorità, situazione peraltro aggravata dalla nota situazione emergenziale da Covid-19;

#### Esaminata la proposta succitata e preso atto

- che l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevendendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- che il gestore del servizio CEM Ambiente ha inviato con protocollo n. 12649 del 27.08.2020 "Relazione di accompagnamento al PEF 2020 in accordo all'MTR 443/19 di ARERA" – relazione di accompagnamento di cui allo schema tipo fornito da Arera completa di allegati;
- che il PEF 2020 redatto secondo la metodologia ARERA sia stato validato da soggetto autorizzato ed il costo del servizio di gestione dei rifiuti rappresenti la base per la determinazione delle tariffe, alcune delle quali sono soggette a riduzioni in forza dell'agevolazione riconosciuta dall'Autorità con deliberazione n. 158/2020;
- che la proposta di delibera suindicata completa di allegati, contiene in allegato il Piano Finanziario predisposto per l'anno 2020 composto da Relazione illustrativa e Schede riepilogative e che lo stesso espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;
- che il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti ricevuto dal gestore del servizio e integrato con i costi riferiti alle attività svolte direttamente dal Comune, validato dall'Advisory incaricato, evidenzia

un costo complessivo di euro 1.110.469,00 (incremento % per tetto PEF2020 1,20%), costi variabili 585.625,00, costi fissi 524.844,00;

- che la proposta di adozione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate dall'Ente sulla base del Piano Finanziario allegato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2020, in conformità al dettato normativo è stata redatta secondo i principi ARERA, con effetto dal 01.01.2020;
- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio competente, per quanto di competenza

#### Esprime

## PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di delibera relativa a "Approvazione del piano finanziario secondo la metodologia ARERA - Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) Anno 2020'.

Vignate, 21/09/2020

IL REVISORE UNICO Dott.ssa Carmen Tutone